

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1793/1999 della Commissione, del 13 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1794/1999 della Commissione, del 13 agosto 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 2 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 3
- Regolamento (CE) n. 1795/1999 della Commissione, del 13 agosto 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/566/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, recante applicazione della decisione 1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1701] 8

1999/567/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2425] 13

1999/568/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2439] 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2475]** 23
-

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CE) n. 1036/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in ordine alle date limite per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso (GU L 127 del 21.5.1999)
- 24
- * Rettifica del regolamento (CE) n. 1755/1999 della Commissione, del 6 agosto 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1151/1999 (GU L 209 del 7.8.1999)
- 24
- * Rettifica della direttiva 97/10/CE della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 68 dell'8.3.1997)
- 25
- * Rettifica della decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, del 14 dicembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nel settore della cultura (GU L 35 del 9.2.1999)
- 25

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1793/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0709 90 70 | 052 | 43,1 |
| | 999 | 43,1 |
| 0805 30 10 | 388 | 60,0 |
| | 524 | 64,5 |
| | 528 | 65,3 |
| | 999 | 63,3 |
| 0806 10 10 | 052 | 97,3 |
| | 400 | 248,3 |
| | 600 | 79,3 |
| | 999 | 141,6 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 | 62,2 |
| | 400 | 54,0 |
| | 508 | 85,9 |
| | 512 | 48,7 |
| | 524 | 44,0 |
| | 528 | 30,5 |
| | 800 | 86,8 |
| | 804 | 82,1 |
| | 999 | 61,8 |
| | 0808 20 50 | 052 |
| 388 | | 64,3 |
| 512 | | 53,9 |
| 528 | | 21,7 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 999 | 58,8 |
| | 052 | 94,9 |
| | 068 | 55,1 |
| 0809 40 05 | 999 | 75,0 |
| | 064 | 57,7 |
| | 066 | 64,4 |
| | 068 | 48,9 |
| | 093 | 66,1 |
| | 999 | 59,3 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1794/1999 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 2 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1758/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1668/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 1 000 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 2 650 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1758/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1758/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 650 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 38.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---------------------------|--------------|
| Amiens | 289 000 |
| Bordeaux | 20 000 |
| Châlons | 177 000 |
| Clermont-Ferrand | 9 000 |
| Dijon | 91 000 |
| Lille | 391 000 |
| Lyon | 25 000 |
| Nancy | 32 000 |
| Nantes | 42 000 |
| Orléans | 716 000 |
| Paris | 257 000 |
| Poitiers | 102 000 |
| Rennes | 49 000 |
| Rouen | 450 000» |

REGOLAMENTO (CE) N. 1795/1999 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1999.

Per la Commissione
 Monika WULF-MATHIES
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t) | Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t) |
|------------|---|--|---|
| 1001 10 00 | Fumento (grano) duro di qualità elevata | 19,46 | 9,46 |
| | di qualità media ⁽¹⁾ | 29,46 | 19,46 |
| 1001 90 91 | Fumento (grano) tenero destinato alla semina | 40,12 | 30,12 |
| 1001 90 99 | Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾ | 40,12 | 30,12 |
| | di qualità media | 74,40 | 64,40 |
| | di bassa qualità | 92,93 | 82,93 |
| 1002 00 00 | Segala | 90,94 | 80,94 |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina | 90,94 | 80,94 |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾ | 90,94 | 80,94 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 102,80 | 95,41 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾ | 102,80 | 95,41 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 101,79 | 91,79 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.7.1999 al 12.8.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Kansas-City | Chicago | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
|--|-------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 % | HRW2. 11,5 % | SRW2 | YC3 | HAD2 | qualità media (*) | US barley 2 |
| Quotazione (EUR/t) | 115,40 | 101,19 | 94,31 | 80,69 | 150,29 (**) | 140,29 (**) | 78,81 (**) |
| Premio sul Golfo (EUR/t) | — | 5,37 | - 6,29 | 5,72 | — | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) | 14,23 | — | — | — | — | — | — |

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,78 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,99 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

recante applicazione della decisione 1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi

[notificata con il numero C(1999) 1701]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/566/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/280/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

- (1) considerando che è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni di cui alla decisione 1999/280/CE in maniera da fornire le indicazioni più rappresentative del mercato petrolifero di ciascuno Stato membro;
- (2) considerando che dette informazioni devono essere pubblicate in forma appropriata;
- (3) considerando che gli Stati membri e la Commissione devono consultarsi sulle informazioni raccolte;
- (4) considerando che occorre unificare a livello tecnico il sistema di informazione e che è pertanto necessario definire le informazioni da comunicare;
- (5) considerando che la decisione 77/190/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha definito i modelli di questionari sui quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le infor-

mazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità; che dovendo, detti modelli, essere sostituiti conformemente alle definizioni previste dalla presente decisione, è opportuno abrogare la decisione 77/190/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/280/CE, sono redatte secondo le definizioni che figurano nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione pubblica conformemente all'articolo 4 della decisione 1999/280/CE le informazioni settimanali e mensili trasmesse dagli Stati membri in una pubblicazione chiamata «Bollettino petrolifero».

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione si consultano nell'ambito di un gruppo composto di rappresentanti degli Stati membri per avere regolari scambi di vedute sulle informazioni raccolte e pubblicate in virtù della decisione 1999/280/CE.

⁽¹⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 61 del 5.3.1977, pag. 34.

Articolo 4

La decisione 77/190/CEE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione
Christos PAPOUTSIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Definizione delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

1. Costo mensile dell'approvvigionamento di petrolio greggio (cif).
2. Prezzi dei prodotti petroliferi al consumo al netto e al lordo dei diritti e delle tasse in vigore al 15 di ogni mese.
3. Prezzi dei prodotti petroliferi al netto e al lordo dei diritti e delle tasse in vigore ogni lunedì.

Definizione del costo mensile dell'approvvigionamento di petrolio greggio (cif)

Le righe 1 e 2 riguardano l'approvvigionamento globale totale di greggio per il mese di cui si tratta.

Per costo dell'approvvigionamento si intende il costo delle importazioni di petrolio greggio importato e delle consegne provenienti da un altro Stato membro, nonché il greggio prodotto nello Stato membro.

Per importazione si intende ogni quantità di petrolio greggio che entra nella Comunità per scopi diversi dal transito e destinata a coprire il fabbisogno di uno Stato membro.

Per consegna si intende ogni quantità di petrolio greggio che entra nel territorio di uno Stato membro proveniente da un altro Stato membro per scopi diversi dal transito e destinata a coprire il fabbisogno dello Stato membro.

Per petrolio greggio prodotto in uno Stato membro si intende il petrolio prodotto e raffinato nello Stato membro di cui trattasi e la cui produzione è superiore al 15 % del suo approvvigionamento annuo di petrolio greggio.

Per «costo CIF medio» si intende il costo medio mensile ponderato in base alle quantità dell'approvvigionamento globale di greggio. Il prezzo cif comprende il prezzo fob (prezzo effettivamente fatturato al porto di carico), il costo di trasporto, l'importo delle assicurazioni e taluni oneri legati alle operazioni di trasferimento del greggio. Il valore all'importazione del greggio prodotto in uno Stato membro è calcolato franco porto di scarico o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui il greggio rientra nella giurisdizione doganale del paese importatore.

Il costo cif medio è trasmesso in dollari dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano la tabella 1 alla Commissione nel mese successivo alla fine del mese di cui si tratta.

Le informazioni trasmesse sono pubblicate dalla Commissione nel bollettino petrolifero in dollari e in euro. Il corso mensile dell'euro rispetto al dollaro è stabilito secondo il tasso ufficiale di cambio del mercato ⁽¹⁾.

| Stato membro | | COSTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI PETROLIO GREGGIO | | 1 | Periodo |
|--------------|---|---|--|--------------|---------|
| Riga numero | | Costo cif | | Osservazioni | |
| | | Volume totale (in migliaia di barili e in migliaia di tonnellate) | Costo cif medio (in barile e tonnellata) | | |
| | | | \$ | | |
| 1 | Approvvigionamento totale in migliaia di barili e in dollari per barile | | | | |
| 2 | Approvvigionamento totale in migliaia di tonnellate e in dollari per tonnellata | | | | |

Definizione dei prezzi dei prodotti petroliferi al consumo in vigore al 15 di ogni mese

Ciascuna delle righe 1-7 compresa concerne le informazioni relative ai prezzi del consumo di prodotti petroliferi per alcune categorie di consumatori e ad una data determinata.

Si intende per prezzo per alcune categorie di consumatori:

— per i «carburanti destinati ai trasporti stradali», il prezzo alla pompa;

⁽¹⁾ Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, serie C.

- per il «combustibile destinato al settore domestico» (gasolio di riscaldamento) i prezzi franco consumatori per i piccoli consumatori, ossia per le consegne di 2 000-5 000 litri; se esse sono inferiori a 2 000 litri si può prendere in considerazione il settore industriale;
- per i «combustibili industriali», i prezzi franco consumatori per le consegne inferiori a 2 000 tonnellate al mese o inferiori a 24 000 tonnellate all'anno, a seconda dei casi.

I prezzi praticati si riferiscono ai prezzi reali al consumo in vigore il 15 di ogni mese:

- Si intende per «prezzo medio praticato» per ciascuno dei prodotti figuranti alle righe 1-7 compresa, il prezzo praticato con maggiore frequenza, cioè la media ponderata della serie dei prezzi al netto e al lordo dei diritti e delle tasse.

Le informazioni trasmesse sono pubblicate nel bollettino petrolifero in monete nazionali e in euro.

I tassi di cambio dell'euro presi in considerazione sono quelli fissati il 31 dicembre 1998 per i paesi della zona Euro; per gli altri Stati i tassi stabiliti sono quelli pubblicati il 15 del mese dalla Banca centrale europea.

| | | | |
|---------------|---|---|----------|
| Stato membro: | PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL CONSUMO | 2 | Periodo: |
| | in moneta nazionale | | |

| Riga numero | Designazione dei prodotti petroliferi | Unità | Prezzi praticati | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | Al lordo di diritti e tasse | Diritti e tasse | Al netto di diritti e tasse |
| | Carburanti | | | | |
| 1 | Benzina super al piombo | 1 000 litri | | | |
| 2 | Euro super 95 | 1 000 litri | | | |
| 3 | <i>Gasolio per autotrazione</i> | 1 000 litri | | | |
| 4 | <i>gpl</i> | 1 000 litri | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Combustibili domestici | | | | |
| 5 | <i>Gasolio da riscaldamento</i> | 1 000 litri | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Combustibili industriali | | | | |
| 6 | <i>Olio combustibile — tenore di zolfo >1 %</i> | tonnellata | | | |
| 7 | <i>Olio combustibile — tenore di zolfo ≤1 %</i> | tonnellata | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Definizione dei prezzi al netto dei diritti e delle tasse in vigore ogni lunedì

Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il martedì a mezzogiorno le informazioni sui prezzi al netto dei diritti e delle tasse dei prodotti petroliferi in vigore ogni lunedì.

Si intendono per prodotti petroliferi:

Carburanti:

- Benzina super al piombo
- Euro-super 95
- Gasolio per autotrazione
- GPL

Combustibile domestico:

- Gasolio da riscaldamento

Combustibili industriali:

- Olio combustibile con un tenore di zolfo superiore all'1 %
- Olio combustibile con un tenore di zolfo pari o inferiore all'1 %

Si intendono per prezzi per alcune categorie di consumatori:

- per i carburanti destinati al trasporto stradale, i prezzi per 1 000 litri alla pompa
- per il combustibile destinato al settore domestico (gasolio da riscaldamento), i prezzi per 1 000 litri franco consumatori, ossia per le consegne di 2 000-5 000 litri; se queste ultime sono inferiori a 2 000 litri, si può prendere in considerazione il settore industriale
- per i combustibili industriali, i prezzi alla tonnellata franco consumatori per le consegne inferiori a 2 000 tonnellate al mese o inferiori a 24 000 tonnellate all'anno

I prezzi al netto dei diritti e delle tasse comunicati dagli Stati membri sono i prezzi applicati con maggiore frequenza e derivanti da una media ponderata. Negli Stati membri dove la grande distribuzione copre più del 20 % del consumo interno, sono presi in considerazione i prezzi praticati da questi grandi magazzini.

Queste informazioni sono pubblicate dalla Commissione ogni settimana nel bollettino petrolifero in monete nazionali e in euro. I tassi di cambio dell'euro considerati sono quelli fissati il 31 dicembre 1998 per i paesi della zona Euro; per gli altri Stati i tassi stabiliti sono quelli pubblicati ogni lunedì alle ore 14.15 dalla Banca centrale europea.

Le informazioni sui prezzi settimanali al netto dei diritti e delle tasse non sono pubblicate quando i servizi della Commissione sono chiusi.

Se il lunedì è un giorno festivo in uno Stato membro e su richiesta di quest'ultimo, la pubblicazione può essere differita al mercoledì.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1999
che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE
del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 2425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

Negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I.

- (1) considerando che negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute gli animali d'acquacoltura sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) possono trasmettere le malattie qualora provengano da aziende dove si è manifestata una malattia;
- (2) considerando che, al fine di evitare la trasmissione di malattie, occorre garantire che detti animali d'acquacoltura siano scortati da un certificato attestante che provengono da un'azienda non contaminata da IHN e da VHS;
- (3) considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, sono autorizzati i movimenti di pesci vivi, nonché delle relative uova o gameti, da aziende contaminate verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia;
- (4) considerando che, per prevenire la diffusione delle malattie presenti in tali pesci, occorre prevedere una certificazione speciale;
- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 2

Negli scambi intracomunitari da un'azienda contaminata da una malattia di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova o gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

Articolo 3

I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono:

- essere redatti almeno nella(e) lingua(e) dello Stato membro destinatario;
- scortare i pesci, nonché le relative uova o gameti, nell'esemplare originale;
- essere costituito da un unico foglio;
- essere rilasciato per un unico destinatario.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

ALLEGATO I

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i pesci d'allevamento vivi sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e per le relative uova e gameti negli scambi intracomunitari tra zone non approvate

| |
|----------------------------------|
| Numero codificato ⁽¹⁾ |
|----------------------------------|

I. Origine della partita

Stato membro di origine :

Azienda d'origine:

Nome:

Indirizzo:

II. Descrizione della partita

| | Animali vivi | Uova | Gameti |
|------------------|-----------------|------|--------|
| Specie: | | | |
| Nome comune | | | |
| Nome scientifico | | | |
| Quantitativo: | | | |
| Numero | | | |
| Peso totale | | | |
| Peso medio | | | |

III. Destinazione della partita

Stato membro destinatario:

Destinatario:

Nome:

Indirizzo:

Luogo di destinazione:

IV. Mezzo di trasporto

Natura:

Identificazione:

⁽¹⁾ Emesso dal servizio ufficiale.

V. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che gli animali oggetto della presente partita:

- non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
- non sono destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia elencata nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;
- non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria, in particolare da un'azienda contaminata da necrosi ematopoietica infettiva e da setticemia emorragica virale, e non sono stati in contatto con animali provenienti da una simile azienda,

o che le uova e/o i gameti oggetto della presente partita sono stati ottenuti da animali che soddisfano tali criteri.

Fatto a, il

Nome del servizio ufficiale:

Nome e qualifica del firmatario (nome in stampatello):

Firma (?):



(?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello della stampa.

ALLEGATO II

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i trasporti intracomunitari di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova o gameti, provenienti da allevamenti contaminati da necrosi ematopoietica infettiva e da setticemia emorragica virale e destinati ad un'altra azienda contaminata

| |
|----------------------------------|
| Numero codificato ⁽¹⁾ |
|----------------------------------|

I. **Origine della partita**

Stato membro destinatario:

Azienda d'origine:

Nome:

Indirizzo:

II. **Descrizione della partita**

| | Animali vivi | Uova | Gameti |
|------------------|-----------------|------|--------|
| Specie: | | | |
| Nome comune | | | |
| Nome scientifico | | | |
| Quantitativo: | | | |
| Numero | | | |
| Peso totale | | | |
| Peso medio | | | |

III. **Descrizione della partita**

Stato membro destinatario:

Destinatario:

Nome:

Indirizzo:

Luogo di destinazione:

IV. **Mezzo di trasporto**

Natura:

Identificazione:

⁽¹⁾ Emesso dal servizio ufficiale.

V. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto certifica che:

- 1) I pesci oggetto della presente partita ^(?):
 - a) provengono da un'azienda contaminata da necrosi ematopoietica infettiva e/o da setticemia emorragica virale e sono destinati ad un'azienda contaminata dalla(e) stessa(e) malattia(e);
 - b) non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
 - c) sono trasportati su un mezzo di trasporto che è stato sigillato dopo il carico mediante un sigillo recante la seguente identificazione:;

e che il trasportatore dei pesci ha adottato le misure atte a garantire che i pesci possano essere trasportati in condizioni di sopravvivenza ottimali senza cambiare l'acqua di trasporto.
- 2) Le uova e/o i gameti oggetto della presente partita provengono da un'azienda contaminata da necrosi ematopoietica infettiva e/o da setticemia emorragica virale e sono destinati ad un'azienda contaminata dalla(e) stessa(e) malattia(e) ^(?).

Fatto a, il

Nome del servizio ufficiale:

Nome e qualifica del firmatario (nome in stampatello):

Firma ^(?):



^(?) Cancellare la dicitura inutile.

^(?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche

[notificata con il numero C(1999) 2439]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

(2) considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per gruppi di prodotto;

(3) considerando che, con la decisione 95/533/CE ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade elettriche ad attacco singolo e che tali criteri, conformemente all'articolo 3 della citata decisione, sono scaduti il 30 novembre 1998;(4) considerando che, con la decisione 96/337/CE ⁽³⁾, la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le lampade a doppio attacco e che tali criteri, conformemente all'articolo 3 della citata decisione, sono scaduti il 7 maggio 1999;

(5) considerando che è opportuno definire un gruppo di prodotti unico che sostituisca i gruppi di prodotti distinti «lampade elettriche ad attacco singolo» e «lampade elettriche a doppio attacco»;

(6) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione che stabilisca i criteri ecologici per il gruppo di prodotti in questione, al fine di consentire ai fabbricanti e agli importatori di lampade elettriche di partecipare al sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

(7) considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalle decisioni 95/533/CE e 96/337/CE al fine di esprimere la classificazione dell'energia in modo coerente con la direttiva 98/11/CE della Commissione ⁽⁴⁾ che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico e al fine di adeguare al progresso tecnico e all'evoluzione del mercato le prescrizioni in materia di energia, vita media e contenuto di mercurio;

(8) considerando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92 la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

(9) considerando che le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «lampade elettriche» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a:

— «lampade elettriche ad attacco singolo», ovvero «lampade elettriche per illuminazione generale ad attacco singolo, a baionetta, a vite o a spinotto. Le lampade devono potersi collegare alla rete elettrica e devono essere in libera vendita al pubblico»;

— «lampade elettriche a doppio attacco», ovvero «lampade elettriche per illuminazione generale con attacchi alle due estremità, in particolare le lampade fluorescenti a tubo. Esse devono essere collegabili alla rete elettrica».

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti sono valutate rispetto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 302 del 15.12.1995, pag. 42.⁽³⁾ GU L 128 del 29.5.1996, pag. 24.⁽⁴⁾ GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici restano in vigore dal 1° luglio 1999 fino al 1° luglio 2002. Se tuttavia, al 1° luglio 2002, non sarà stata ancora adottata una nuova decisione che stabilisce i criteri ecologici per questo gruppo di prodotti, la loro validità avrà termine al 1° luglio 2003 o alla data di adozione della nuova decisione, se tale data è anteriore al 1° luglio 2003.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «008».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. REQUISITI GENERALI

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, le lampade elettriche devono risultare conformi ai criteri stabiliti nel presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo incaricato di valutare la domanda.

Questi criteri hanno l'obiettivo di promuovere:

- la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico
- la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso del mercurio, riducendo il contenuto di mercurio delle lampade elettriche e aumentandone la vita media
- ridurre i danni all'ambiente provocati dai rifiuti, promuovendo l'uso di materiale riciclato per gli imballaggi e aumentandone la vita media

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota: non si richiede tuttavia di applicare tali programmi di gestione).

B. CRITERI FONDAMENTALI

1. Efficienza energetica

Le lampade elettriche ad attacco singolo devono rientrare nelle classi A o B di efficienza energetica, quali definite all'allegato IV della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998. Le lampade compatte a fluorescenza con reattore magnetico non possono tuttavia ottenere il marchio di qualità ecologica.

Le lampade elettriche a doppio attacco devono rientrare nella classe A di efficienza energetica, quale definita all'allegato IV della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998.

2. Vita media e mantenimento dei lumen

Sia lampade ad attacco singolo che quelle ad attacco doppio devono raggiungere una vita media superiore a 10 000 ore.

Il mantenimento dei lumen deve essere conforme a quanto riportato nella seguente tabella:

| | Vita media | Mantenimento dei lumen |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Attacco singolo | >10 000 ore | ≥70 % a 10 000 ore |
| Attacco doppio | >10 000 ore ma <20 000 ore | ≥90 % a 10 000 ore |
| Attacco doppio | ≥20 000 ore | ≥90 % a 20 000 ore |

3. Mercurio

Le lampade elettriche ad attacco singolo devono avere un contenuto medio ⁽¹⁾ di mercurio inferiore a 6 mg.

Le lampade elettriche a doppio attacco con una vita media inferiore a 20 000 ore ma superiore a 10 000 ore devono avere un contenuto di mercurio inferiore a 7,5 mg.

Le lampade elettriche a doppio attacco con una vita media pari o superiore a 20 000 devono avere un contenuto di mercurio inferiore a 10 mg.

La quantità di mercurio contenuta deve essere verificata conformemente al metodo descritto nell'appendice della presente decisione.

⁽¹⁾ Il dato medio si riferisce al contenuto medio di mercurio accertato in una prova eseguita su dieci lampade, eliminando dal campione le lampade in cui è stato misurato rispettivamente il contenuto di mercurio più basso e più elevato.

4. Imballaggio

Non devono essere usati laminati e composti plastici.

Per le lampade ad attacco singolo, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima del 65 % di materiale riciclato (rispetto al peso).

Per le lampade a doppio attacco, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima dell'80 % di materiale riciclato (rispetto al peso).

Alle lampade elettriche ad attacco singolo e doppio si applica la norma EN 50285. Le lampade devono essere sottoposte a prova utilizzando le norme EN 60064, EN 60901, EN 60081 e CIE 84, a seconda del tipo di lampada. Qualora non sia stata eseguita la pertinente prova relativa alla vita media, è sufficiente, in attesa dei risultati, la vita media indicata sull'imballaggio del prodotto. Il risultato della prova relativa alla vita media, deve essere comunicato all'organismo competente non appena disponibile e, comunque, entro diciotto mesi dalla data di richiesta dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica.

C. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

5. Informazioni sul prodotto

Il prodotto deve recare le seguenti informazioni:

Per le lampade ad attacco singolo

i) *Regolatori d'intensità luminosa*

Le lampade che non funzionano con i regolatori d'intensità luminosa devono essere contrassegnate con un'apposita etichetta.

ii) *Dimensioni e forma*

Si devono mostrare la dimensione relativa e la forma di una lampada compatta a fluorescenza rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza.

iii) *Smaltimento*

Le informazioni (mediante pittogramma o altro) ai consumatori devono richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di smaltimento del prodotto usato, ivi incluse le pertinenti disposizioni legislative.

Per le lampade a doppio attacco

i) «Le proprietà ecologiche della lampada elettrica migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo conforme alla norma EN 60929».

ii) Le informazioni (mediante pittogramma o altro) ai consumatori devono richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di eliminazione del prodotto usato, ivi incluse le pertinenti disposizioni legislative.

*Appendice***METODO DI VERIFICA DEL CONTENUTO DI MERCURIO**

Prima di tutto si separa il tubo ad arco dall'involucro di plastica e dai componenti elettronici. Poi si tagliano i fili di collegamento il più vicino possibile alla parte di vetro sigillata. Il tubo ad arco viene portato in una cappa d'aspirazione per esalazioni e sezionato in segmenti. Quindi si inseriscono i segmenti in una bottiglia di plastica di dimensioni idonee, sigillata con un robusto tappo a vite. Nella bottiglia si aggiungono una sfera di porcellana del diametro di 25,4 mm e 25 ml di acido nitrico puro ad alta concentrazione (70 %). Si sigilla la bottiglia e la si agita per qualche minuto fino a che il tubo ad arco non sia ridotto alla dimensione di granuli. Il tappo deve essere allentato di tanto in tanto per scaricare la pressione. Il contenuto della bottiglia viene lasciato reagire per 30 minuti, durante i quali si agita il contenuto di tanto in tanto.

Si filtra successivamente il contenuto della bottiglia mediante un filtro di carta resistente all'acido e lo si raccoglie in un pallone volumetrico da 100 ml graduato e tarato. Nel pallone si aggiunge potassio bicromato in modo da ottenere una concentrazione finale pari a 1 000 ppm rispetto al cromo. Il pallone viene poi riempito con acqua pura fino al volume.

Campioni analoghi vengono realizzati usando una gamma di concentrazioni fino a 200 ppm di mercurio. Le soluzioni vengono analizzate ricorrendo alla spettroscopia a fiamme di assorbimento atomico ad una lunghezza d'onda di 253,7 nm con correzione del fondo. Dai risultati ottenuti e conoscendo il volume della soluzione si può calcolare il contenuto originale di mercurio della lampada.

I dettagli del metodo di prova possono essere modificati dalle autorità competenti, qualora gli adattamenti siano necessari per ragioni tecniche, e devono essere applicati in maniera coerente.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999
riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità

[notificata con il numero C(1999) 2475]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

- (1) considerando il problema della frequenza e della potenza di emissione dell'interfaccia di trasmissione puntuale suolo-treno denominata Eurobalise sollevato dalla Svezia nel corso della riunione del 10 luglio 1997 del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE;
- (2) considerando la conferma da parte dell'AEIF (Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire), in occasione della seduta del 16 ottobre 1997, che l'interfaccia Eurobalise è un parametro di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento;
- (3) considerando l'analisi presentata dall'AEIF nel corso della riunione del comitato del 19 febbraio 1998 e la richiesta avanzata da vari Stati membri di fare il punto su tutte le radiofrequenze necessarie al sottosistema controllo-comando e segnalamento;
- (4) considerando la necessità di evitare ogni interferenza con la banda di frequenze delle strumentazioni radioelettriche CEPT PR 27 (cfr. decisione CER del 7 marzo 1996), pur conservando la stessa potenza di telealimentazione dei segnali;
- (5) considerando l'urgenza e la necessità di fissare il valore dell'interfaccia puntuale Eurobalise e dei collegamenti radio suolo-treno GSM-R in modo da non mettere in pericolo la pianificazione delle prove del progetto ERTMS, situazione che causerebbe a sua volta inopportuni ritardi per la messa in servizio di molte linee della rete transeuropea ad alta velocità;
- (6) considerando che tale decisione non ha alcuna ripercussione sui sistemi di segnalamento già in servizio finché essi non sono oggetto di una nuova messa in servizio a seguito di un riassetto e che l'AEIF dovrà tener conto del sistema esistente al momento di elaborare la specifica

tecnica di interoperabilità (STI) sul controllo-comando e il segnalamento;

- (7) considerando la raccomandazione T/R 25-09 E (Chester 1990, modificata a Budapest nel 1995) relativa alle frequenze riservate alle ferrovie nella banda dei 900 MHz nonché la decisione del gruppo di lavoro WG FM della CEPT relativa a Eurobalise (Tallinn, 1998) e l'aggiornamento della raccomandazione 70-03 che ne è conseguito;
- (8) considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La frequenza utilizzata per la telealimentazione (downlink) dei segnali di tipo Eurobalise deve essere pari a 27 095 MHz e la potenza irradiata a 10 metri deve essere inferiore a 42 dBµA/m.

Articolo 2

Le bande di frequenze utilizzate per i collegamenti radio di tipo GSM-R devono essere comprese tra 876 e 880 MHz per il collegamento treni-suolo e tra 921 e 925 MHz per il collegamento suolo-treni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1036/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in ordine alle date limite per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 127 del 21 maggio 1999)

A pagina 4, articolo 1, lettera a), sesta riga:

anziché: «... per il Portogallo e la Spagna ...»,

leggi: «... per il Portogallo, la Spagna e il Dipartimento della Guayana francese ...».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1755/1999 della Commissione, del 6 agosto 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1151/1999

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 209 del 7 agosto 1999)

A pagina 13, allegato I, lettera b), alla seconda riga della terza colonna, in corrispondenza della voce UNITED KINGDOM, primo trattino [Intervention shank (INT 11)]:

anziché: «500»,

leggi: «560».

Rettifica della direttiva 97/10/CE della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 68 dell'8 marzo 1997)

A pagina 25, allegato I, i punti 29, lettera c), 30, lettera c), e 31, lettera c), sono sostituiti dal seguente testo:

- «— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE del Consiglio (5),
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);».

Rettifica della decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, del 14 dicembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nel settore della cultura

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 35 del 9 febbraio 1999)

A pagina 10, allegato II, punto 8.3 Raffaello, seconda riga:

anziché: «Per il 1999, 73 908 ecu dal suo bilancio nazionale e 73 908 ecu dai suoi stanziamenti PHARE.»,

leggi: «Per il 1999, 74 088 ecu dal suo bilancio nazionale e 74 088 ecu dai suoi stanziamenti PHARE.»
